

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

### Adunanza consiliare del 19 maggio 2020

- Seduta n. 23 -

Addì 19 maggio 2020, a ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, si sono riuniti gli avvocati:

Eugenio Gallerani	Presidente	Presente
Laura Iannotta	Consigliere Segretario	Presente
Fabio Monaldi	Tesoriere	Presente
Francesco Andriulli	Consigliere	Presente
Simone Bianchi	Consigliere	Presente
Lorenzo Bramante	Consigliere	Presente
Luca Canella	Consigliere	Presente
Gloria Cuoghi	Consigliere	Modalità Teams
Elisabetta Marchetti	Consigliere	Modalità Teams
Laura Melotti	Consigliere	Presente
Eleonora Molinari	Consigliere	Modalità Teams

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:

1. Approvazione del verbale del 12/05/2020;
2. **Comunicazioni del Presidente:**
  - regolamentazione formazione continua;
  - assemblea di bilancio: convocazione e modalità di svolgimento;
  - CNF: archivio disciplinari;
3. **Comunicazioni del Segretario:**
  - iscrizioni e cancellazioni Albi e registri;
  - autorizzazioni alle notifiche in proprio;
  - Patrocinio a spese dello Stato;
4. **Comunicazioni del Tesoriere:**
  - Tasse di Appartenenza;
5. **Formazione:** riferiscono gli avv. Molinari e Melotti;
6. **Commissione Praticanti**
7. **Commissione Opinamenti:**
  - Assegnazione pratica n. **2693/14 CIVILE;**
  - Assegnazione pratica n. **2726/16 CIVILE E PENALE;**
8. **Commissione difese d'ufficio:**
  - richiesta iscrizione;
9. **Varie ed Eventuali.**

o o o

La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l'identità dei partecipanti da remoto e la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata.

o o o

## **Ordine degli Avvocati di Ferrara**

### **1.Approvazione del verbale della seduta del 12/05/2020**

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 12/05/2020.

° ° °

### **2.Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa che l'avv. Melotti ha preso contatti con la dott.ssa Solaini per regolamentare le udienze per convalida di sfratto in presenza dall'1 al 31 luglio.

E' stata, a tal fine, inviata una mail agli iscritti per un sondaggio in merito allo svolgimento delle udienze di persona.

In ordine ai consiglieri che supportano i colleghi per i collegamenti da remoto, si confermano gli avv.ti Bianchi, Melotti e Cuoghi, dandosi atto che nella mattinata odierna si è svolto il primo collegamento da remoto presso la sede dell'Ordine.

Il Presidente propone di valutare se sia possibile attivare una convenzione per gli Avvocati per il test sierologico.

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Simone Bianchi al riguardo, prendendo contatti con l'Azienda Ospedaliera.

### **Regolamentazione formazione continua**

Il Presidente riferisce che il Cnf ha integrato con una serie di Faq e ha dato indicazioni operative.

Eleonora Molinari ha registrato un video illustrativo che è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'Ordine e sul canale YouTube della Fondazione Forense.

Si dispone altresì di dare comunicazione agli iscritti del testo elaborato dal Consigliere Molinari che riproduce il contenuto del video.

Il Consiglio dispone in tal senso e il testo viene allegato sub A) al presente verbale.

### **Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020.**

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che il CNF nella seduta amministrativa del 1 aprile 2020, a causa dell'emergenza coronavirus ha differito il termine dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dei COA mediante assemblea dal 30/04 al 30/06/2020.

Riferisce che alcuni Ordini hanno deliberato di tenerle in presenza, senza collegamenti da remoto; ritiene sia opportuno inviare una comunicazione agli iscritti per verificare quanti ritengono di presenziare così da individuare un luogo per contenere tutti; intervengono vari consiglieri ed emergono alcune proposte: Sala Boldini, Sala Estense, Parco Pareschi. Il Coa valuterà le varie opzioni per individuare la capienza del luogo e l'eventuale possibilità di collegamento da remoto con le modalità tecniche per consentire l'individuazione dei presenti e la regolarità nell'espressione di voto.

L'assemblea dovrà comunque tenersi a fine giugno.

Il consigliere Francesco Andriulli riferisce di aver avuto richieste da alcuni colleghi di indire un'assemblea con modalità da remoto, al fine di discutere le varie problematiche emerse a seguito del Covid e propone al Consiglio di valutare la possibilità di dare corso a questa iniziativa.

## **Ordine degli Avvocati di Ferrara**

Il Coa valuterà l'opportunità di indire un'assemblea da tenere prima di quella relativa all'approvazione del bilancio per discutere quanto sopra.

L'avv. Francesco Andriulli esce alle ore 16,16.

° ° °

### **CNF: archivio disciplinari**

Il Presidente legge la richiesta del Cnf volta ad ottenere l'autorizzazione a distruggere gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sino al 2015.

Il Coa delibera di dare autorizzazione immediata e dispone la trasmissione al Cnf.

° ° °

### **Nomina Revisore dei Conti**

Il Presidente informa che il Presidente del Tribunale dr. Scati, visto l'art. 31 comma 3° della nuova disciplina dell'ordinamento forense, in riscontro alla richiesta inviata dal Coa, ha provveduto a nominare Revisore contabile l'avv. Marcello Barbè.

Si comunichi all' avv. Barbè.

° ° °

### **3. Comunicazioni del Segretario: iscrizioni e cancellazioni Albi e registri**

Nulla da deliberare.

° ° °

### **Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94**

#### **Avv. Debora GRIGOLATO**

Il Consiglio,

vista l'istanza presentata in data 15/05/2020, prot. 2731, dall'avvocato **Debora GRIGOLATO**, per essere autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/'94, rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante, né che questi ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi sanzioni,

autorizza

l'avvocato **Debora GRIGOLATO**, nata a Bovolone (VE) il 05/05/1975, con studio in Ferrara, via Boccaleone, 12 ai sensi dell'art. 7 della legge 53/'94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge e,

dispone

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell'istante di cui all'art. 7 della citata legge.

° ° °

#### **Avv. Gianluca ROSATO**

Il Consiglio,

vista l'istanza presentata in data 15/05/2020, prot. 2733, dall'avvocato **Gianluca ROSATO**, per essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/'94,

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante, né che questi ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi sanzioni,

autorizza

l'avvocato **Gianluca ROSATO**, nato a Ferrara il 18/03/1971, con studio in Ferrara, Corso Ercole I D'Este, 14 ai sensi dell'art. 7 della legge 53/94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge e,

dispone

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell'istante di cui all'art. 7 della citata legge.

o o o

### Patrocinio a spese dello Stato

**N. 67/2020 G.P.** ammette l'istanza.

o o o

**N. 68/2020 G.P.** ammette l'istanza.

o o o

**N. 70/2020 G.P.** ammette l'istanza.

o o o

**N. 71/2020 G.P.** ammette l'istanza.

o o o

**N. 72/2020 G.P.** ammette l'istanza.

o o o

### 4. Comunicazioni del Tesoriere

#### Tasse di Appartenenza e Bilancio Consuntivo/Preventivo

Il Tesoriere Monaldi riferisce dei colloqui intervenuti con la dott.ssa Zaniboni, la quale ha contattato il Consulente dott. Rollo, che si occupa della contabilità della Fondazione Forense Ferrarese.

Emerge che la quota erogata di € 25.000,00= nel gennaio 2019, è stata considerata contributo per l'annualità 2019: ha provveduto a "considerarla" anche nel nostro bilancio quale erogazione per l'annualità 2019 e non residuo del 2018; a questo punto la quota che era rilevata nel nostro bilancio quale residuo per l'anno 2018 è necessario che venga eliminata (tecnicamente "riaccertata") rispetto ai residui contabili del 2018.

A questo la dott.ssa Zaniboni dovrà contattare il Revisore dell'Ordine, avv. Marcello Barbè, dopo di che il Consiglio dovrà provvedere con apposita delibera.

Riferisce altresì la dott.ssa Zaniboni, che il bilancio della Fondazione del 2019 in corso di definizione, si dovrebbe chiudere con una perdita contenuta di € 2.000,00= che sarà sempre possibile per l'Ordine (quale "socio maggioritario") "coprire" attraverso una erogazione in conto capitale in sede di Assemblea di approvazione del loro bilancio.

Riferisce ancora di essere in attesa del parere richiesto in merito all'utilizzo dell'avanzo, per poter procedere e definire la riduzione della Tassa di iscrizione degli Avvocati.

o o o

**Sugli inadempienti a Cassa Forense: .....omissis.....**

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

° ° °

### 5 Formazione professionale continua

#### Dott.ssa ....omissis.....

Il Consiglio dell'Ordine,

vista la richiesta formulata dalla dott.ssa ....omissis....., praticante abilitata al patrocinio, pervenuta via e-mail in data 05/05/2020, prot. n. 2518 del 05/05/2020, con la quale l'iscritta richiedeva l'accreditamento per l'attività di docenza svolta nei giorni 28/02/2020 e 06/03/2020, nel corso delle giornate di studio e formazione presso lo studio legale Ferlini dal titolo ***"L'appalto del servizio di ristorazione – Come si partecipa ad una gara. Prova pratica di compilazione atti di gara"***;

visto l'art. 13, lettera g), Regolamento CNF n. 6/2014, che prevede che siano valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, ***"le attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi"***;

visto l'art. 20, comma 3 lettera a), Regolamento CNF n. 6/2014 che dispone l'attribuzione di 1 CF per ogni attività consistente nello svolgimento di relazioni o lezioni, con un massimo di n. 12 CF all'anno, oltre al riconoscimento di quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo,

delibera

**l'accoglimento dell'istanza** e l'attribuzione per l'anno 2020 di n. 2 CF oltre a quelli eventualmente stabiliti per la partecipazione all'evento formativo.

° ° °

#### Avv. ....omissis.....

Il Consiglio dell'Ordine,

vista la richiesta formulata dall'avv. ....omissis.....e pervenuta via e-mail in data 15/04/2020, prot. 225 del 16/04/2020, con la quale l'iscritta chiedeva che i 78 crediti conseguiti in esubero nel triennio formativo 2017/2019 fossero imputati al triennio formativo 2020/2022;

vista la delibera di codesto COA assunta in data 31/03/2020, in conformità alla delibera del CNF n. 168 in data 20/03/2020, che prevede che ***"i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo"*** ( punto 1 lettera d);

rilevato che l'anno 2020 costituisce anno a sé stante, vale a dire non ricompreso in alcun triennio formativo, e che per coloro che hanno completato il triennio formativo nel 2019, quello successivo ha inizio nel 2021 e termine nel 2023;

considerato che nel corso dell'anno 2020 devono essere obbligatoriamente conseguiti almeno 5 CF di cui due in materie obbligatorie,

delibera

**di non accogliere l'istanza** formulata dall'avv. ....omissis.....

° ° °

#### Avv. ....omissis.....

Il Consiglio dell'Ordine,

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

vista la richiesta formulata dall'avv. ....omissis.....e pervenuta via e-mail in data 08/052020, prot. 2609 del 8/5/2020, con la quale l'iscritto chiedeva che i 20 crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno 2019 fossero imputati al triennio formativo 2020/2022;

vista la delibera di codesto COA assunta in data 31/03/2020, in conformità alla delibera del CNF n. 168 in data 20/03/2020,

rilevato che l'anno 2020 costituisce anno a sé stante, vale a dire non ricompreso in alcun triennio formativo, rispetto al quale è obbligatoria l'acquisizione di almeno cinque crediti formativi, di cui due nelle materia obbligatorie,

rilevato altresì che il triennio formativo per l'avv. ....omissis.....ha dunque inizio nel 2021 e termine nel 2023;

considerato che nel corso dell'anno 2020 devono essere obbligatoriamente conseguiti almeno 5 CF di cui due in materie obbligatorie, senza possibilità di compensazione con i crediti acquisiti nell'anno o nel triennio precedente,

delibera

di **non accogliere l'istanza** formulata dall'avv. ....omissis.....

o o o

### **Avv. ....omissis.....**

Il Consiglio dell'Ordine,

vista la richiesta formulata dall'avv. ....omissis.....e pervenuta via e-mail in data 14/05/2020, prot. 2717 del 14/5/2020, con la quale l'iscritta chiedeva il riconoscimento dei crediti formativi in relazione alla partecipazione al seminario ***"Riflessioni e dibattito on-line su l'organizzazione della sanità: adeguatezza differenziazione e sussidiarietà orizzontale"***, tenutosi in modalità da remoto e organizzato da Prefettura di Bologna e SPIGA Bologna;

considerato che l'evento non era stato precedentemente accreditato;

considerato altresì che non è possibile per il COA accreditare eventi svolti in modalità FAD se non direttamente organizzati dai COA stessi o dalle Fondazioni Forensi, così come previsto dalla delibera del CNF del 20/04/2020,

delibera

di **non accogliere l'istanza** formulata dall'avv.....omissis.....

o o o

### **Rinnovo contratto GDPR avv. Annarita Rondelli**

Il Presidente riferisce che l'incarico all' avv. Rondelli è in scadenza al 24 maggio 2020: la stessa avanza richiesta per il rinnovo e ha inviato mail con previsione di importo biennale di € 2.400 euro oltre Iva, rappresentando che è un'offerta inferiore rispetto al precedente contratto.

C'è scostamento in atti del Coa: maggio 2018 il Coa accoglie la sua richiesta per € 1.500,00= e non € 3.000,00= come riferito verbalmente, per lo svolgimento dell'incarico biennale. La proposta risulterebbe superiore ed emerge discrasia tra quanto deliberato e quanto effettivamente erogato: € 3.000,00= con parcelle in data 27/03/2019 e 11/02/2020, entrambe afferenti all'incarico conferito.

Interpellata in merito la Rondelli ha riferito che la proposta, per mero errore materiale, riportava l'importo quale biennale e non annuale. Nel 2018 ne fu preso atto e le fu assicurato che andava bene.

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

Si tratta ora di valutare se confermare l'incarico e per quale importo.

Non risulta agli atti un contratto per € 3.000,00= e la situazione è emersa con la richiesta di rinnovo : le fatture non corrispondono al contratto sottoscritto a suo tempo.

Il Coa, dopo ampia discussione, delibera di chiedere chiarimenti all'avv. Rondelli in merito al contratto 2018 e alla proposta di rinnovo.

Si incarica il Presidente per l'invio della comunicazione all'avv. Anna Rita Rondelli.

o o o

### 6. Commissione praticanti

#### Dott. Ali Faisal

Si aggiorna al prossimo Consiglio.

o o o

### Parere al CNF

L'avv. Cuoghi riporta la bozza di quesito - già inviato a tutti i consiglieri - predisposto per il CNF in tema di compatibilità tra l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e lo svolgimento di attività lavorativa

#### **Premesso**

-Che il Coa di Ferrara è interessato della questione relativa alla compatibilità tra l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e lo svolgimento di attività lavorativa - autonoma o subordinata - da parte del tirocinante abilitato;

-Che la disciplina del tirocinio forense e del patrocinio sostitutivo e, segnatamente, l'art.41, commi 4 e 12 L. n.247/2012 e il D.M. n.70/2016 prevedono che **"Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse."** (art.41 co.4 L.P. Forense) mentre non pongono alcuna eccezione né divieto specifico allo svolgimento di attività lavorativa per il tirocinante con abilitazione al patrocinio sostitutivo;

-Che la disciplina dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui all'art.41 co.12 L.n.247/2012 ha sostituito la disciplina dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i. e art. 7 L. n.479/1999, che escludeva la possibilità per il praticante abilitato di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, equiparandolo sotto tale profilo all'avvocato iscritto all'albo;

-Che, tuttavia, lo *status* di praticante abilitato ante riforma e quello di tirocinante abilitato al patrocinio sostitutivo risultano radicalmente differenti, in quanto la disciplina previgente permetteva al praticante abilitato di patrocinare in proprio e di essere inserito nel mandato difensivo, sia pure con i limiti del proprio status abilitativo, mentre il tirocinante abilitato al patrocinio sostitutivo non può oggi patrocinare cause proprie, potendo svolgere la mera funzione di sostituzione del proprio dominus sotto la supervisione e la responsabilità di quest'ultimo;

-Che tale significativa differenza fa sorgere, quindi, il dubbio in merito alla opportunità di ritenere estesa l'incompatibilità tra lo svolgimento di attività lavorativa – autonoma o subordinata- e l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art.41 comma 12 L.P., in considerazione del fatto che il tirocinante con abilitazione non può oggi svolgere alcun tipo di attività "forense" in proprio e dell'assenza di un divieto specifico previsto dalla norma che invece autorizza il tirocinante ("semplice") allo svolgimento di attività di lavoro.

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

-Che, a fronte di quanto sopra esposto, risulta opportuno, pertanto, chiarire quale sia il regime di incompatibilità applicabile al tirocinante abilitato al patrocinio sostitutivo, in particolare in merito alla possibilità o meno di svolgere attività di lavoro, autonoma o subordinata ancorché compatibile con lo svolgimento proficuo del tirocinio stesso;

Tutto ciò premesso, Il Coa di Ferrara, rivolge all' Illustre Consiglio Nazionale Forense, il seguente

**Quesito:**

***Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41, co.12 L.P. Forense e D.M. n.70/2016 può svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata come espressamente previsto dall'art.41 co.4 L.P. Forense o tale disposizione deve ritenersi operante solo per i tirocinanti che non sono ad esso abilitati?***

o o o

### **7. Commissione Opinamenti**

*...omissis....*

o o o

#### **Assegnazione parcelle**

##### **Civile**

**Pratica n. 2693/14 – ...omissis....**

Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l'avv. Lorenzo Bramante.

##### **Civile e Penale**

**Pratica n. 2726/15 – ...omissis....**

Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l'avv. Lorenzo Bramante per il civile e Luca Canella per il penale.

##### **Penale**

**Pratica n. 2754/16 – ...omissis....**

Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l'avv. Luca Canella.

o o o

### **8. Difese D'Ufficio: Elenco Unico Nazionale dei difensori d'Ufficio**

Si rinvia alla prossima seduta.

o o o

### **9. Varie ed Eventuali**

o o o

Null'altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 18,10.

Il Presidente  
*Avv. Eugenio Gallerani*

Il Consigliere Segretario  
*Avv. Laura Iannotta*

**NOTA TECNICA**

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

Si da atto che in data odierna, 19 maggio 2020, alle ore 15.00, presso la Sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60, alla saletta posizionata al primo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Laura Melotti, Francesco Andriulli e Luca Canella.

Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Elisabetta Marchetti, Eleonora Molinari, Gloria Cuoghi.

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzata la piattaforma *web* denominata "Teams".

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma *web* dalla postazione presente presso:

- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/c.
- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in .....*omissis*.....;
- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita .....*omissis*.....;

La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 18.10

o o o o o o

**Allegato sub A)**

al verbale del 19/05/2020

In questo periodo di emergenza sanitaria il CNF ha dettato nuove regole per l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli avvocati e dei tirocinanti abilitati al patrocinio.

Come sapete il regolamento del CNF n. 6 del 16 luglio 2014 prevede la ripartizione in trienni dei periodi formativi e stabilisce che per ogni triennio formativo ciascuno debba conseguire complessivamente 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie (deontologia e ordinamento e previdenza forense ed etica professionale).

Poiché l'obiettivo che si vuole perseguire è che ciascun iscritto curi il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia, il regolamento del CNF all'art. 12 stabilisce che ogni anno l'avvocato debba conseguire un minimo di crediti formativi pari a 15 di cui 3 nelle materie obbligatorie.

Stabilisce inoltre che la compensazione dei crediti (vale a dire lo spostamento dei crediti da un anno all'altro) possa essere richiesto e concesso solo per **annualità consecutive** e solo all'interno del **medesimo triennio** formativo.

## Ordine degli Avvocati di Ferrara

Dispone infine che i crediti formativi nelle materie obbligatorie non possano **mai** essere compensati

Per fare un esempio: se il mio triennio formativo comprende gli anni che vanno dal 2017 al 2019 e all'interno di quel triennio ho conseguito 10 crediti in più rispetto al minimo previsto, non potrò chiedere che i miei 10 crediti in esubero siano spostati nel primo anno del triennio successivo né, ovviamente in quello precedente.

Come abbiamo detto però, a causa dell'emergenza sanitaria che ci ha costretto e ci costringe al distanziamento sociale le regole per l'assolvimento dell'obbligo formativo hanno subito un radicale cambiamento

Il CNF con la delibera n. 168 del 20 marzo 2020 ha stabilito nuove regole che sono destinate ad operare per tutto l'anno 2020.

- 1) l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 **non viene conteggiato** ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

Se il mio triennio formativo aveva inizio nel 2018 e termine nel 2020, per effetto della nuova disposizione, esso avrà termine nel 2021.

Questo perché, considerata l'eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, l'anno 2020, è un anno a sé, che **non rientra in nessun triennio formativo.**

- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, è considerato assolto l'obbligo formativo con il conseguimento di 5 crediti formativi di cui 2 in materia obbligatoria (ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale);
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 **potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD** (la regola generale, stabilita dall'art. 12 comma sesto del regolamento CNF, stabiliva invece che la misura dei i crediti formativi conseguiti in modalità FAD non superasse il 40% dei crediti del triennio)

il quarto punto riguarda la compensazione dei crediti: i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo. Questa è una eccezione importante alla regola che abbiamo ricordato prima secondo la quale la compensazione è ammessa solo per annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo

facciamo un esempio: se un iscritto ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) senza aver completato l'obbligo formativo e quindi non avendo acquisito i 60 crediti previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, potrà certamente recuperarli

## **Ordine degli Avvocati di Ferrara**

nel 2020, anche tutti in modalità FAD, e fatti salvi i 5 crediti che deve comunque conseguire per l'anno 2020.

Nel caso in cui, invece, l'anno 2020 si trovi all'interno del triennio formativo, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall'anno eccezionale 2020.

Successivamente all'assunzione della delibera 168 del 20 marzo, il CNF ha chiarito - attraverso l'emanazione di FAQ - alcuni punti:

Facciamo il caso di un iscritto che abbia concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) avendo acquisito crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua. Ci si chiede se possa compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020?

La risposta è NO, perché i 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020 sono comunque obbligatori.

Al contrario, un iscritto che acquisisca nel 2020 crediti in misura superiore ai 5 cf previsti, può far valere i crediti in esubero sul monte crediti da acquisirsi nel triennio successivo.

Infine: L'iscritto che richieda di poter accogliere un tirocinante deve essere in regola con l'obbligo formativo e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo stesso valga a dirsi per l'iscritto che richieda l'iscrizione nell'elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato. Le procedure di cancellazione, invece, dovranno essere sospese sino al termine del periodo per regolarizzare l'obbligo formativo.